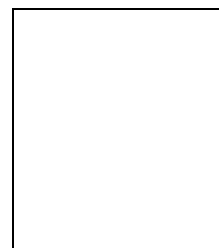


Civile Ord. Sez. 5 Num. 24267 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: LEUZZI SALVATORE
Data pubblicazione: 30/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33976/2018 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Fiorini
unitamente all'avvocato Michela Gabriella Nocco
-ricorrente-

contro

Fondazione Ualsi Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giselda Mercurio
-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria
n. 670/2018 depositata il 18/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal
Consigliere Salvatore Leuzzi.

FATTI DI CAUSA

La Fondazione U.A.L.S.I. Onlus impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro la cartella di pagamento n. 03020130008720400000, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 1.764.604,91 per carichi di natura tributaria, comprensivi di imposte, interessi e sanzioni, relativi agli anni d'imposta 1997 e 1998. La cartella traeva origine dall'iscrizione a ruolo conseguente alla definizione del precedente contenzioso concernente gli avvisi di accertamento n. 81504T600039/2002 e n. 600188/2002, già oggetto di giudizi conclusi, secondo la prospettazione delle parti, con decisioni della Corte di cassazione richiamate nell'atto impositivo. La contribuente deduceva, tra l'altro, la nullità o inesistenza della notificazione della cartella, la mancata indicazione della data di consegna del ruolo, la decadenza dai termini di riscossione, il difetto di motivazione dell'atto, l'erronea applicazione del computo degli interessi e la mancata sottoscrizione della cartella. Si costituiva Equitalia Sud s.p.a., eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni concernenti la quantificazione delle somme iscritte a ruolo e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, ovvero l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore; nel merito, contestava le doglianze della contribuente. La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, con sentenza n. 1835/04/14, depositata il 23 settembre 2014, accoglieva il ricorso limitatamente alla censura relativa alla mancata specificazione, nella cartella, degli interessi e delle modalità del loro calcolo, annullando l'atto in parte qua, e rigettava per il resto l'impugnazione. Avverso tale decisione proponeva appello Equitalia Sud s.p.a., deducendo, da un lato, l'erroneità della statuizione che aveva disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la richiesta di integrazione del contraddittorio o di chiamata in causa dell'ente impositore, e, dall'altro, l'insussistenza di un

obbligo di indicazione analitica delle modalità di calcolo degli interessi nella cartella. La Fondazione U.A.L.S.I. Onlus si costituiva nel giudizio di appello, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 670/2018, depositata il 18 aprile 2018, rigettava l'appello, ritenendo nulla la cartella di pagamento che non indichi chiaramente il metodo di calcolo degli interessi e reputando infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, sul rilievo che la questione non atteneva alla debenza degli interessi, ma alle modalità del relativo calcolo, da esplicitare nella cartella anche eventualmente previa richiesta all'ufficio. Avverso la sentenza d'appello l'Agenzia delle entrate – Riscossione, subentrata a Equitalia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La Fondazione U.A.L.S.I. Onlus ha resistito con controricorso, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 25 del medesimo decreto e all'art. 100 cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione. La ricorrente deduce che la cartella di pagamento costituisce espressione del ruolo formato dall'ente impositore e che l'agente della riscossione, non partecipando alla formazione del ruolo né conoscendo i presupposti di fatto e di diritto della pretesa iscritta, non potrebbe essere ritenuto responsabile di eventuali carenze motivazionali inerenti alla determinazione degli interessi iscritti a ruolo. Si sostiene, pertanto, che le contestazioni concernenti gli interessi IVA e IRPEG non riguarderebbero un vizio proprio dell'attività dell'agente della riscossione, ma profili riferibili all'ente creditore, unico titolare della situazione

sostanziale dedotta in giudizio e unico soggetto in grado di fornire il dettaglio del calcolo.

Con il **secondo motivo** di ricorso si censura, ancora ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, in relazione agli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, all'art. 269 cod. proc. civ. e all'art. 100 cod. proc. civ., per avere il giudice d'appello negato all'agente della riscossione la possibilità di chiamare in causa l'ente impositore. La ricorrente assume che, poiché la controversia non avrebbe riguardato esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, l'agente della riscossione avrebbe tempestivamente e legittimamente chiesto, sin dal primo grado, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Catanzaro, ovvero l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, onde evitare di rispondere delle conseguenze della lite su profili ascrivibili all'attività dell'ente impositore.

Con il **terzo motivo** di ricorso, proposto in via subordinata, si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto insufficiente la motivazione della cartella in relazione al calcolo degli interessi. La ricorrente deduce che l'obbligo motivazionale sarebbe stato soddisfatto mediante il richiamo, nella cartella, agli atti presupposti e, in particolare, alle decisioni della Corte di cassazione dalle quali era derivata l'iscrizione a ruolo, nonché agli avvisi di accertamento già conosciuti dalla contribuente, sicché la motivazione per relationem avrebbe consentito alla Fondazione U.A.L.S.I. Onlus di individuare la fonte della pretesa e di verificare gli importi richiesti; si aggiunge che le pronunce richiamate dalla sentenza impugnata sarebbero riferibili a fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, anche in considerazione della pregressa emissione degli

avvisi di accertamento e della partecipazione della contribuente ai relativi giudizi.

Così sintetizzati i motivi, va preliminarmente scrutinata la questione, rilevabile d'ufficio, concernente l'ammissibilità del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate – Riscossione con il patrocinio di un avvocato del libero foro, anziché dell'Avvocatura dello Stato.

Dall'intestazione del ricorso risulta che l'Agenzia delle entrate – Riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia, ha proposto l'impugnazione per cassazione conferendo procura speciale ad un difensore appartenente al libero foro. Non risulta, tuttavia, indicata nel ricorso, né allegata o documentata, la sussistenza di una situazione di conflitto, di una dichiarazione di indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio ovvero di una specifica e motivata delibera dell'ente che giustificasse il ricorso ad un patrocinatore esterno nel giudizio di legittimità.

L'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, dispone che l'Agenzia delle entrate – Riscossione è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. In mancanza di una diversa disciplina speciale, il patrocinio dell'ente dinanzi alla Corte di cassazione è dunque regolato dalla richiamata previsione normativa e dal Protocollo stipulato con l'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la difesa dell'Agenzia è convenzionalmente affidata all'Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità, ovvero salvo che intervenga l'apposita motivata delibera dell'ente prevista dall'art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611 del 1933.

Questa Corte ha recentemente ribadito che, in difetto dell'indicazione e della documentazione di tali presupposti, la procura speciale rilasciata

dall'Agenzia delle entrate – Riscossione ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione proposto dall'ente deve essere dichiarato inammissibile. In particolare, è stato affermato che, ove non risulti indicata e allegata la sussistenza dei presupposti che legittimano l'ente pubblico ad avvalersi, nel giudizio di legittimità e in via di eccezione rispetto alla regola convenzionale, di un difensore diverso dall'Avvocatura dello Stato, deriva l'invalidità della procura e, conseguentemente, l'inammissibilità della costituzione o dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate – Riscossione (Cass. n. 1733 del 2026).

Nel caso in esame, il ricorso per cassazione è stato proposto direttamente dall'Agenzia delle entrate – Riscossione con il ministero di un avvocato del libero foro, senza che nell'atto sia dato conto dell'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, dell'esistenza di un conflitto di interessi o dell'adozione di una motivata delibera interna idonea a giustificare il ricorso al patrocinio esterno. Ne consegue l'invalidità della procura speciale conferita al difensore e, per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso assorbe l'esame dei tre motivi di impugnazione, rispettivamente concernenti la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, la mancata integrazione del contraddittorio o chiamata dell'ente impositore e la sufficienza della motivazione della cartella quanto agli interessi.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dalla controricorrente. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate – Riscossione.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Fondazione U.A.L.S.I. Onlus, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.900,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno